

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

*Commissione di studio Area Giudiziale
Sottocommissione alle CTU*

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

Art 16-bis D.L.
179/2012 come
convertito in Legge

"Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con le modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati".

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

Per tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, nonché per le procedure concorsuali iniziate

A partire dal 30/06/2014

è obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti e di tutti i documenti e, quindi, anche, degli atti e documenti dei C.T.U..

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

Per tutte quelle procedure che, invece, alla data del **30 giugno 2014**, risultano già pendenti innanzi al Tribunale, il deposito telematico di tutti gli atti e dei documenti sarà obbligatorio solamente a partire dal **31 dicembre 2014**.

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

Per i professionisti è quindi possibile per via telematica, senza supporti cartacei e senza spostamenti dal proprio studio:

- ricevere le comunicazioni della cancelleria
- consultare i fascicoli
- consultare i provvedimenti del Magistrato
- estrarre copia dei fascicoli
- depositare atti e documenti.

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

A tal proposito sono state create alcune speciali piattaforme:

- SICID: per la cognizione ordinaria distrettuale -
- SIECIC: per le esecuzioni (concorsuali ed individuali) -
- SIGP: per il giudice di pace –
- SICP: per la cognizione penale -

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

Fasi del procedimento telematico e risvolti sulla consulenza tecnica d'ufficio.

Comunicazioni telematiche

- 1. Ricezione delle comunicazioni di cancelleria
(biglietti di cancelleria)
- 2. Deposito degli atti e dei documenti
- 3. Perfezionamento del deposito
- 4. Prova del deposito telematico

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

1. Ricezione delle comunicazioni di cancelleria

Tutte le comunicazioni prescritte dalla legge o dal Giudice sono eseguite dal cancelliere esclusivamente tramite PEC e trasmesse al C.T.U. A questo proposito, al biglietto telematico trasmesso dalla cancelleria, ai sensi dell'art. 45, comma 2, disp. att. c. p.c., deve essere sempre allegato il testo integrale del provvedimento, ordinanza o sentenza, di cui si ha la comunicazione.

Per potere ricevere tale comunicazione, quindi, il C.T.U. deve essere presente nel **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE)** gestito dal **Ministero della Giustizia** per l'invio delle comunicazioni in formato digitale.

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

Nel caso di mancata consegna al C.T.U. del biglietto di cancelleria trasmesso via PEC , sono considerate imputabili al Consulente le seguenti cause: mancata consegna dell'atto per casella sconosciuta, indirizzo errato, casella non attivata o scaduta, casella di posta elettronica piena, con esclusione di problemi tecnici relativi ai sistemi informatici dei gestori di PEC e dei sistemi informatici del Ministero della Giustizia.

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

2. Deposito degli atti e dei documenti

Per potere effettuare il deposito telematico degli atti e dei documenti il C.T.U. dovrà dotarsi dei seguenti dispositivi:

- Personal computer o notebook;
- Stampante;
- Scanner;
- Kit per la firma digitale;
- Indirizzo PEC;
- Software di video scrittura;
- Software redattore per la creazione ed invio delle buste telematiche;
- Connessione ad internet.

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

Il deposito telematico, infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Provvedimento del 16/4/2014 del Responsabile per i sistemi informativi del Ministero della Giustizia, recante le specifiche tecniche previste per la formazione dell'atto, deve essere effettuato con le seguenti modalità:

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

- creazione del testo mediante l'utilizzo di un qualsiasi redattore di testi, purché lo stesso venga trasformato in formato PDF. Non è consentita, infatti, la stampa, la scansione dell'atto e la successiva allegazione come PDF o file immagine;
- l'atto, privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili e in formato PDF, deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata e corredato, quindi, dal file in formato XML che contiene le informazioni strutturate e le informazioni della nota di iscrizione a ruolo; quest'ultimo file è denominato "DatiAtto.xml" ed è anch'esso sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

Per potere effettuare il deposito dell'atto e allegare i documenti il C.T.U. deve creare la busta ricordandosi che la busta può contenere fino a 30 MB. Secondo il disposto dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, come modificato dall'art. 51 d.l. 90/2014, nel caso in cui la busta dovesse superare tale limite si deve provvedere a depositare gli atti mediante invii di più messaggi di posta elettronica certificata, inserendo nel primo invio l'indice dei documenti che si intende depositare. I documenti da allegare (privi di elementi attivi) quindi, devono essere predisposti in uno dei seguenti formati: PDF, RTF, TXT, JPG, GIF, TIFF, XML, EML e MSG. Non è necessario, invece, firmare digitalmente tali allegati che possono, tuttavia, essere compressi con l'uso del formato "zip".

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

- Ogni documento da allegare deve essere inserito in un file singolo non essendo permessa la scansione in un unico file di tutti i documenti depositati telematicamente.
- E' facoltà del Giudice richiedere al C.T.U. direttamente nel corso dell'udienza o con apposito e separato provvedimento comunicato la produzione di copia cartacea di singoli documenti.

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

3. Perfezionamento del deposito

La data di deposito corrisponde alla data in cui il provvedimento è accettato nel sistema da parte del cancelliere. Ciò vale anche per i provvedimenti del Giudice ai fini della decorrenza dei termini che la legge collega al deposito e alla pubblicazione dei provvedimenti.

Affinché il deposito dell'atto sia correttamente eseguito entro i termini, (in precedenza il D.M. n.44/11 prevedeva che il deposito telematico effettuato dopo le ore 14,00 si considerava effettuato il giorno successivo), ma occorre che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. 179/2012, come modificato dal d.l. 90/2014, entro la fine del giorno di scadenza del deposito, sia generata la **ricevuta di avvenuta consegna**. Anche in questo caso, opera la proroga, per i giorni di sabato e festivi, al primo giorno utile non festivo, secondo quanto disposto dall'art. 155, commi 4 e 5, c. p. c..

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

In ogni caso, dopo l'invio della busta telematica occorre sempre verificare l'avvenuta consegna, perché, in caso contrario, e, cioè, in caso di rigetto del deposito, si rende necessario ripetere il deposito entro i termini assegnati.

Nel caso in cui, comunque, il ritardo nella consegna della relazione di C.T.U. sia da imputare a problemi tecnici dei sistemi informatici, il Giudice può disporre la rimessione in termini del deposito.

Solo dopo l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria e l'invio della ricevuta di avvenuta consegna l'atto è visibile nel fascicolo informatico.

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

Riepilogando quindi il C.T.U. riceverà **quattro ricevute** e, precisamente:

- Ricevuta di accettazione da parte del gestore della casella PEC del C.T.U. che ha preso in carico l'invio della busta;
- Ricevuta di avvenuta consegna della busta al gestore della casella PEC del Tribunale;
- Controlli automatici effettuati dal software della cancelleria che verifica che la busta rispetti i requisiti tecnici previsti, ad esempio, firma digitale dei file principali, casella pec registrata nel REGINDE, busta correttamente formata con almeno un file XML e un file pdf, C.T.U. correttamente censito all'interno del registro di cancelleria per la quale è stato effettuato il deposito;
- Accettazione manuale da parte del personale di cancelleria autorizzato che inserisce il contenuto della busta nel fascicolo informatizzato della procedura.

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

4. Prova del deposito telematico

Per potere provare il deposito telematico degli atti il C.T.U. deve, in ogni caso, conservare:

- copia degli atti allegati alla PEC trasmessa;
- la ricevuta generata dal proprio gestore PEC (RAC ricevuta avvenuta consegna);
- il messaggio di posta elettronica certificata contenente l'attestazione di avvenuta consegna della busta da parte dei sistemi ministeriali (RdAC);
- i successivi messaggi provenienti dai sistemi informatici dell'ufficio giudiziario.

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio

Consultazione del fascicolo.

Tutti gli atti endoprocessuali depositati telematicamente da parte del giudice, dei difensori delle parti, del C.T.U. e dagli altri ausiliari del giudice sono consultabili attraverso il PST Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, ovvero tramite PdA Punto di accesso, con autenticazione forte (smart card e token di firma digitale); mentre il c.d. “storico” del fascicolo telematico è visionabile dal PST (<http://pstgiustizia.it.IPST/>), con consultazione libera e gratuita alla sezione “consultazione pubblica dei registri”.